CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 12 gennaio 1893, Pres. BIANCHI P., Est. CANNA; Provincia di Novara (Avv. CERRUTI) c. Ministero dell'Interno e Corti.

Sanità pubblica — Pericolo di epidemia — Ispezione medica preventiva — Onere delle spese — Provincia — Stato (L. sanitaria 22 decembre 1888, art.62, 63).

Le visite sanitarie, poste a carico della provincia dal secondo capoverso, lett. a, dell'art.62 della legge 22 decembre 1888, presuppongono che sia già constatata l'esistenza di una epidemia. (1) Epperò sono a carico dello Stato, non della provincia, le spese di una ispezione preventiva, ordinata dall' autorità governativa nell'interesse generale della sanità pubblica. (2)

La Sezione, ecc. (*Omissis*).—Atteso in linea pregiudiziale che trattandosi di contestazione sulla competenza passiva di spese dipendenti dai servizi sanitari, e dichiarate obbligatorie per i Comuni e per le provincie dall'art.63 della vigente legge 22 dicembre 1888, la cognizione della Sezione deve estendersi eziandio al merito, giusta il letterale disposto del n. 3 della legge 1° maggio 1890 sull'ordinamento della giustizia amministrativa.

Che la legge sanitaria antedetta all'art.62 distingue le spese inerenti ai servizi sanitari in tre categorie, riflettenti rispettivamente e distintivamente i Comuni, le provincie e lo Stato.

E per restringere il discorso a quelle particolari spese le quali hanno attinenza colla sottoposta disputa: alla lettera f del primo gruppo mette a carico dei Comuni « tutte le spese occorrenti nell'ambito del territorio comunale per 1'esecuzione di provvedimenti a tutela dell'igiene »; alla lettera a del secondo gruppo pone a carico delle provincie «le spese per visite sanitarie nei casi di epidemie e di epizoozie »; infine alla lettera f del terzo gruppo pone a carico dello Stato « le indennità per ispezioni sanitarie disposte dall'autorità governativa, salvo che non competano ai privati per essere indispensabili a risolvere sopra reclami da essi presentati ».

Attesochè qui la questione vertendo soltanto fra Stato e provincia, la risoluzione di essa dipende unicamente dal sapere se nelle particolarità di fatto debbasi applicare piuttosto la seconda o la terza delle disposizioni dianzi riferite, ovverosia, se si tratti di indennità per semplice ispezione sanitaria disposta dall'autorità governativa, come assume la Provincia ricorrente, oppure di spese per visite sanitarie *in caso di epidemia*, come ritenne il Ministero dell' Interno coll' impugnato decreto del maggio 1893.

Al quale proposito giova innanzi tutto ricordare che all'infuori dei pochi casi di vajoloide, sull'avvenuta denuncia dei quali il prefetto ha creduto di commettere al medico provinciale una ispezione sopra luogo, non risulta menomamente dagli atti e neppure dall'intero tenore del decreto impugnato che la temuta vajoloide epidemia siasi effettivamente sviluppata, né che il medico provinciale, o per deficienza di servizio sanitario locale o per altra cagione, abbia dovuto consigliare maggiori prescrizioni dirette a soffocarla, né che abbia poi il prefetto avuto altrimenti occasione di ordinare alcuno di quei particolari provvedimenti suggeriti dall'art.47 della legge pei casi di qualche gravità.

Attesochè, così essendo le cose, diviene agevole il rilevare come alla interpretazione adottata dal decreto ministeriale in esame resiste il naturale significato delle parole ed il letterale testo della legge, la quale invece di accollare alle provincie le spese per visite sanitarie nei casi di *malattie diffusive od infettive* (come sarebbe stato ovvio di esprimersi dato che avesse avuto l'intendimento dal detto decreto attribuitole), ha invece parlato nel modo il più preciso di *casi di epidemia e di epizoozia;* il che è ben diverso, essendo risaputo che secondo il linguaggio tanto tecnico quanto comune il *caso di epidemia* si

avvera solo quando una malattia qualunque assalga nel tempo stesso un gran numero di persone del medesimo luogo o paese, e che sia prodotta da una causa generale ed accidentale.

Attesochè alla stessa conseguenza conduce il complesso dell'intero art.62, posto in relazione colla economia generale della legge e del relativo regolamento.

Di vero l'obbligo che tanto al prefetto quanto al medico provinciale incombe di vegliare sul servizio sanitario e sulle condizioni igieniche di tutta la provincia (art.1 ed 11 detta legge) importa naturalmente come accessorio e come mezzo indispensabile al raggiungimento del fine il diritto non solo ma il dovere di ispezionare i vari Comuni dei quali la provincia si compone.

Ciò trovasi del resto sanzionato categoricamente nell'art.22 del regolamento, dove fra le normali ed ordinarie attribuzioni del medico provinciale ivi enumerate leggesi sotto la lettera *b*) che « il medico provinciale esercita la vigilanza che gli attribuisce l'art.11 della legge anche con ispezioni sopra luogo, previo consenso del prefetto, ove occorrano spese ».

Se pertanto, pur indipendentemente dall'invito del prefetto, il medico provinciale come ordinaria incombenza del suo ufficio avrebbe potuto eseguire la ispezione di cui si tratta anche di iniziativa propria e col semplice consenso del prefetto, diviene vieppiù manifesto che l'onere delle spese di codeste ispezioni, inerenti per loro indole alle funzioni che lo stesso medico provinciale esercita per l'interesse generale in tutto l'ambito della provincia, non può essere retto da norme diverse da quelle che governano lo stipendio dei medici provinciali, non che le altre spese ed indennità occorrenti per la tutela della sanità pubblica in genere.

E che la cosa sia così lo riprova ancora l'ultimo comma *g* del più volte citato art.62, disponente che: « Sono a carico dello Stato tutte le altre spese che l'autorità governativa crederà di ordinare per la incolumità della salute pubblica del Regno, od in soccorso di provincie o di Comuni affetti da epidemie od epizoozie ». Perocchè sarebbe troppo stridente incongruenza caricare alla provincia le spese di una ispezione preventiva disposta dall'autorità governativa nell'interesse generale della sanità pubblica in vista di un semplice pericolo, mentre il preciso testo della legge carica allo Stato le spese dall'autorità stessa ordinate in via di vigilanza effettiva, quando la epidemia di già esiste.

Non occorre adunque di più per conchiudere che le spese per visite sanitarie poste a carico della provincia dalla lettera a del secondo capoverso dell'art.62 della legge sanitaria presuppongono la epidemia di già constatata, ed entrano in quella categoria di provvedimenti repressivi che all'avverarsi di codeste gravi evenienze sono affidati alla autorità governativa dagli art.47 e 49 della legge,, nell'ultimo dei quali si fa appunto espressa menzione di visite, di organizzazione di special servizi, e di altri particolari provvedimenti da adottarsi contro la diffusione delle malattie, provvedimenti la cui esecuzione sta poi a carico dei Comuni dove essa ha effettivamente luogo, in forza dell'altra disposizione in principio rammentata, ossia della lettera f della prima parte del ripetuto art.62.

Cose tutte che nulla hanno di comune colla preventiva ispezione, alla quale si riferisce la controversa spesa di L. 22,80, come già si dimostrò.

Per questi motivi, ecc.